TESTO UNICO DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA

Art. 7

Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi

1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformita' ai trattati e agli accordi internazionali. 2. I trasferimenti valutari concernenti le amministrazioni dello Stato sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, su richiesta del Portafoglio dello Stato, ferma restando, per quelle a ordinamento autonomo, la facolta' di ricorrere allo stesso Ufficio. 3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata. 4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, non più in vigore dal 1 marzo 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge in materia valutaria
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-in-materia-valutaria/art-7-canalizzazione-delle-operazioni-valutarie-e-in-cambi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it